

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n.61 del 21.7.2017

COMUNE DI CORCIANO

Oggetto: **Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale**

PREMESSA

In data 30/03/2017 il Consiglio Comunale con deliberazione n.15 ha approvato il bilancio di previsione 2017-2019 sul quale il Collegio ha espresso parere in data 13.3.2017 con verbale n.53
In data 22/04/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2016 con deliberazione n. 22 con relazione del Collegio del 6.4.2017 verbale n.55 determinando un risultato di amministrazione di euro 8.149.667,81 così composto:

fondi accantonati	per euro 5.522.932,77;
fondi vincolati	per euro 2.466.828,73;
fondi destinati agli investimenti	per euro 149.254,44;
fondi disponibili	per euro 10.651,87.

Dopo l'approvazione del rendiconto il Consiglio Comunale ha approvato variazioni di bilancio, con cui ha applicato al Bilancio di Previsione 2017-2019 anno 2017, alla data odierna, per l'importo di €815.389,89 riferito a quote vincolate per €733.969,79 e per €81.420,10 relativo all'avanzo destinato.

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziario ha comunicato le seguenti variazioni che sono di sua competenza ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a), T.U.E.L

- Determinazione n. 65 (R.G. n. 380) del 05.05.2017
- Determinazione n.108 (R.G. n. 585) del 29.06.2017

In data 12/07/2017 è stata sottoposta al Collegio dei Revisori, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli

investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;



- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;

- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;

- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;

- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;

- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;

- **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente;

A tal fine il Servizio finanziario ha attestato di aver provveduto all'effettuazione di quanto sopra indicato e a:

- **Verificare** la correttezza dell'applicazione dell'avanzo;

- **Verificare** la gestione dei residui;

- **Verificare** gli equilibri di cassa.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:


a) per la copertura di debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese d'investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.



3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Collegio prende atto che alla proposta delibera sono allegati i seguenti documenti

- a. la relazione del responsabile dell'Area Economico-finanziaria sull'andamento delle entrate, redatta in base alle informazioni comunicate dai singoli Responsabili competenti;
- b. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento
- c. la relazione del responsabile del servizio finanziario da cui si evince che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- d. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- e. l'aggiornamento del prospetto dimostrativo della possibilità di raggiungere gli obiettivi del pareggio di bilancio e dei saldi di finanza pubblica;
- f. il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del contenimento delle spese di personale;

Il Collegio, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Con nota del 05.06.2017 il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, mentre risultano segnalate delle passività potenziali, peraltro corrispondenti a quelle già evidenziate lo scorso anno in sede di verifica degli equilibri di bilancio.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.



Le P.O. Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Dai bilanci d'esercizio 2016 degli organismi partecipati approvati alla data odierna e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs 175/2016.

I seguenti organismi partecipati non hanno ancora approvato il bilancio d'esercizio al 31/12/2016:

- Umbra Acque Spa;
- Conap Srl;
- TSA Spa.

Il Collegio, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, l'accantonamento risulta congruo in base alla verifica dell'andamento delle entrate come da principio contabile 4/2 .

Il Collegio, con riferimento alla proposta di deliberazione del C.C. n.50 del 10.7.2017 concernente la Variazione di Assestamento generale al bilancio di previsione 2017-2019, art.175, comma 8 D.Lgs. 267/2000 – Variazione al programma dei lavori pubblici, procede all'analisi delle variazioni di bilancio, riepilogate, per titoli, come segue:

ENTRATE	ANNO	STANZIAMENTO	MAGGIORI ENTRATE	MINORI ENTRATE	ASSESTATO
TITOLO 1	2017	15.374.840,18	97.176,5	0,00	15.472.016,68
TITOLO 2	2017	1.006.276,26	156.091,68	2.000,00	1.160.367,94
TITOLO 3	2017	1.977.091,42	228.962,00	500,00	2.205.553,42
TITOLO 4	2017	2.037.557,06	293.855,95	160.868,03	2.170.544,98
TITOLO 9	2017	3.750.000,00	1.640.000,00	0,00	5.390.000,00
TOTALE TUTTI I TITOLO 2017 ENTRATE E VARIAZIONI ENTRATE		36.373.247,04	2.416.086,13	163.368,03	38.625.965,14

USCITE	ANNO	STANZIAMENTO	MAGGIORI USCITE	MINORI USCITE	ASSESTATO
TITOLO 1	2017	18.535.323,01	312.627,83	53.174,00	18.794.776,84

TITOLO 2	2017	4.007.939,98	439.965,48	0,00	4.447.905,46
TITOLO 4	2017	674.615,78	13.298,79	100.000,00	587.914,57
TITOLO 7	2017	3.750.000	1.640.000	0,00	5.390.000
TOTALE TUTTE LE USCITE E TOTALE VARIAZIONI	2017	36.373.247,04	2.405.892,1	153.174,00	38.625.965,14

Il Collegio esamina poi la situazione riflessa sulla cassa dalle variazioni stesse proposte e prende atto che a seguito delle stesse permane un saldo cassa positivo identificato in € 1.289.854,53.

Il Collegio attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congruenti sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al Dup e agli obiettivi di finanza pubblica;

Il Collegio ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2017	2018	2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.635.613,59		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	421226,24	185369,69	185369,69
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	18358207,86	18327946,88	18356581,34
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	18535323,01	18144316,69	18091431,02
<i>di cui:</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		<i>185369,69</i>	<i>185369,69</i>	<i>170816,69</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>1127357,37</i>	<i>1329492,87</i>	<i>1604093,54</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei	(-)	674615,78	795162,64	821895,84


mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			26385,81	28874,78	0,00
			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-430504,69	-426162,76	-371375,83
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		49545,33 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		461438,65 26385,81	539786,93 28874,78	485000 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		30179,29	113624,17	113624,17
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾ O=G+H+I-L+M			50300	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E					
			-50300	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		1000000	1000000	1000000
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	1000000	1000000	1000000
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali⁽⁴⁾:				
Equilibrio di parte corrente (O)		50300	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	49545,33		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		754,67	0,00	0,00

Per quanto riguarda la gestione dei residui allo stato attuale non sono stati rilevati o segnalati dai Responsabili competenti minori accertamenti a residui tali da alterare l'equilibrio complessivo da bilancio mentre vi sono maggiori spese potenzialmente da sostenere per una entità pari a 16.434,97€ quali eventuali debiti fuori bilancio relativi alla condanna dell'Ente alle spese per una causa tributaria e per incarichi ad avvocati (entrambe le situazioni sono ad oggi in corso di definizione). L'eventuale citata insorgenza di tali passività ad oggi potenziali è ampiamente coperta con la quota di avanzo accantonata riferita alle cause legali e quella accantonata riferita ai rischi vari.

Il Collegio prende atto che con le variazioni proposte è assicurato l'obiettivo di pareggio finanziario di competenza.



CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Collegio:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza attuale di debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2017/2019;

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2017-2019 proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Li, 21.7.2017

Il Collegio dei Revisori



Federica Acciarini



Simonetta Mischianti



Fiorella Pezzetti